

CXXIX.

TORNATA DEL 29 APRILE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

**Sommario.** — Omaggio — Deliberazione per la continuazione della discussione del progetto di legge sulla privativa dei sali e tabacchi — Nuova redazione dell'art. 3 proposta dall'ufficio centrale — Dichiarazione del Senatore Pallavicino Mossi — Schiarimenti richiesti dal Senatore Menabrea, forniti dal Ministro delle Finanze — Parole del Senatore Audiffredi — Approvazione dell'articolo terzo secondo la nuova redazione dell'ufficio centrale e degli articoli 4 al 18 colle modificazioni agli articoli 8 e 13 introdotte dall'ufficio centrale — Spiegazioni richieste dal Senatore Notta sull'articolo 19, date dal Ministro delle Finanze — Adozione degli articoli 19 al 23 — Emendamenti all'art. 24 del Ministro delle Finanze, dell'ufficio centrale e dei Senatori Cibrario e Pallavicino Mossi — Reiezione dell'emendamento Pallavicino Mossi — Approvazione dell'articolo 24 colla modificazione proposta dall'ufficio centrale e degli articoli 25 al 29 cogli emendamenti introdotti dall'ufficio suddetto — Aggiunta all'art. 30 del Ministro delle Finanze — Dubbi dei Senatori Farina e Lausi, chiariti dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Di Revel — Approvazione della proposta aggiunta e degli articoli 30 al 33 — Interpellanza del Senatore Ricci al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Risposta del medesimo — Adozione di quattro progetti di legge per l'approvazione di maggiori spese e spese straordinarie sui bilanci della guerra del 1861 e 1862 — Rinvio dello squittinio segreto sui medesimi a domani.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e degli Affari Esteri, e più tardi interviene anche il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, Segretario, D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

**Presidente.** Fanno omaggio al Senato:

Il signor avvocato Felice Mogliotti di un suo scritto intitolato: *Urbano Rattazzi, con cenni storici parlamentari dal 1848 al 1861.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER LA PRIVATIVA DEI SALI E TABACCHI.

**Presidente.** Sarebbe all'ordine del giorno il seguito della discussione del progetto di legge sulla privativa dei sali e tabacchi.

Rammenta il Senato che nella tornata di ieri, nell'intento di conciliare le diverse opinioni che si erano manifestate in ordine all'art. 3 di questa legge, fu proposto ed accettato il partito di rinviarlo all'ufficio centrale, onde il medesimo tentasse di metterci d'accordo tanto

con i due Ministri che avevano preso la parola su questo progetto di legge, quanto coi proponenti i diversi emendamenti.

Rammenta ancora il Senato, come l'ufficio centrale fosse ridotto a tre soli individui, perchè il signor Vice-presidente Vacca erasi assentato per ragioni d'ufficio e fosse pure mancante il Senatore Piazzoni.

Fu trasmesso a quest'ultimo un dispaccio telegrafico per ordine del Presidente Sclopis; il signor Senatore Piazzoni ha risposto che questa sera sarà in Torino.

Io domando ora al Senato se crede conveniente che si attenda l'arrivo del signor Senatore Piazzoni, che è uno dei membri dell'ufficio centrale, o se intende proseguire la discussione di questa legge.

Voci. Si prosegue.

Senatore Quarelli, Relatore. Domando la parola.

**Presidente.** Chi intende che si debba proseguire la discussione sul mentovato progetto, è pregato di volersi alzare.

(Approvato)

Si continuerà dunque la discussione.

La parola è al Senatore Quarelli.

Senatore Quarelli. L'ufficio centrale d'accordo col

signor Ministro delle Finanze e con quello d'Agricoltura, Industria e Commercio, e con i Senatori che ebbero a proporre gli emendamenti, di cui il Senato intese lettura nelle precedenti adunanze, ha l'onore di proporre un nuovo articolo in surrogazione dell'art. 3 del progetto di legge in discussione.

Esso è il seguente:

« Il Ministro di Finanze ha per un quinquennio, e per le località dove la coltivazione del tabacco fu fin qui permessa, facoltà, conformemente alle leggi vigenti, di determinare ogni anno i siti opportuni alla coltivazione, ed il numero delle piante che si potranno coltivare per l'approvvigionamento delle fabbriche del Governo, e per la esportazione all'estero; stabilisce pure il prezzo dei tabacchi della ventura raccolta destinati per l'approvvigionamento delle fabbriche.

« La spesa occorrente per la sorveglianza della coltivazione del tabacco permessa ai privati sarà sopportata da questi in proporzione della superficie dei terreni destinati a tale uso.

« Non potrà estendersi la coltivazione del tabacco nelle località nelle quali non esiste attualmente se non per legge, salva tuttavia al Ministro la facoltà di fare esperimenti in proposito. »

Dall'esame di questa nuova proposta, il Senato rileverà che si conserverebbe l'attuale stato delle cose nelle province del Regno ove la coltivazione del tabacco è permessa, giacchè anche in esse il permesso della coltivazione deve chiedersi all'Autorità amministrativa la quale determina il numero delle piante; cosicchè si mantengono le norme ivi vigenti.

Il termine di cinque anni per cui è determinata la facoltà concessa al Ministro fu creduto sufficiente sicchè si possa dal Governo studiare, e proporre poi al Parlamento quel generale provvedimento uniforme da estendersi a tutto lo Stato.

Per tal modo si concilierebbero gli interessi delle finanze con quelli dei privati che ora sono in possesso di questa coltivazione.

Una speciale disposizione viene inserita infine dello stesso articolo in forza della quale mentre si dichiara che la coltivazione del tabacco in altre province ove questa non esiste, non può estendersi che per via di legge, si concede però al Ministro delle finanze di far eseguire degli esperimenti all'oggetto di riconoscere, ed accertare se tale genere di coltivazione possa riuscirvi utile e vantaggiosa, per quindi promuovere il relativo provvedimento legislativo.

Le prescrizioni e le norme che occorreranno per la esecuzione delle disposizioni di questo articolo formeranno poi parte del Regolamento che a termini dell'articolo 19 di questo stesso progetto dovrà emanare, ed essere approvato con Decreto reale.

**Presidente.** Vi è anche un emendamento proposto dal Senatore Pallavicino Mossi. Prima di darne lettura interpellò l'onorevole Senatore Pallavicino Mossi se persiste nel suo emendamento.

Senatore **Pallavicino Mossi.** Io ho aderito all'articolo proposto dall'ufficio centrale.

**Presidente.** Quest'emendamento dunque non darebbe luogo a votazione.

Senatore **Farina.** Ho ritirato anche i miei.

**Presidente.** Rileggo l'art. 3 redatto dall'ufficio centrale d'accordo coi proponenti (V. sopra).

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Non intendo di far altro discussione su quest'articolo, ma solo domandare al signor Ministro alcuni schiarimenti.

L'articolo, che viene ora proposto, parla di esperimenti che dovrebbero farsi. Io desidero sapere in qual modo il Ministro intende di farli.

Questi saranno fatti a carico del Governo, ovvero sarà in facoltà del Ministro di lasciar coltivare il tabacco da alcuni proprietari delle varie province, onde poter giudicare se convenga coltivare in un sito piuttosto che in un altro?

Bramerei avere qualche spiegazione a questo riguardo, perchè se la facoltà data al Ministro fosse così ampia, è evidente, che l'articolo qual è proposto, tornerebbe in definitiva ad essere quello che era stato suggerito primitivamente dall'ufficio centrale.

**Ministro delle Finanze.** Egli è evidente, che il proposto temperamento ha per oggetto di non pregiudicare per un quinquennio le varie questioni, che si sono sollevate in occasione della discussione di questo articolo, in guisa che si possa realmente vedere se là, dove attualmente vi ha coltivazione, torni utile lasciarla continuare anche in avvenire, e se mediante qualche piccolo esperimento convenga alle finanze l'estendere più tardi questa coltivazione.

Il Ministero chiede soltanto la facoltà di poter fare qualche piccolo esperimento con varie qualità di tabacchi in terreni diversi, onde avere in questo quinquennio dati sufficienti per presentare una proposta di legge al Parlamento colla quale sciogliere la questione.

È perciò evidente che colle parole del Relatore non si intende mascherare una facoltà concessa al Ministero di estendere senza limitazione alcuna la coltivazione del tabacco nelle province dove attualmente non è permessa.

Spero, che questo schiarimento soddisferà l'onorevole Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Io ringrazio il Ministro delle finanze degli schiarimenti che ha dati, e credo che attualmente si possa adottare l'articolo dell'ufficio centrale qual è stato proposto, il quale non vincola per niente l'avvenire, e non pregiudica la questione.

Io credo anche di dover aggiungere a questo riguardo un'osservazione la quale forse non è ancora stata sottoposta al Senato, e che gioverà a calmare questa spe-

rie d'agitazione nata relativamente alla libertà o non della coltura del tabacco.

Io credo che si sia dato dal lato economico e agronomico troppa importanza a questa questione.

Essa ha una importanza immensa per le finanze; ma in quanto all'agricoltura io credo che ne abbia pochissima.

Ei invero se noi consideriamo la produzione del tabacco, vedremo che in Francia la media di essa è di circa 1200 chilogrammi per ettare. Ora stando alla medesima basterebbe avere 9000 ettari di superficie di terreno coltivato a tabacco per soddisfare a tutti i bisogni dell'Italia, cioè un quadrato il quale avrebbe per lato una distanza minore di quella che esiste tra Torino e Rivoli.

Dunque vedete, o Signori, che questa estensione è minima in paragone dell'estensione di tutti i terreni coltivati dell'Italia, per cui non bisogna attribuire a questa coltivazione molta importanza.

Ve n'è invece molta più come diceva, relativamente alle finanze.

E difatti questo è uno dei prodotti il più sicuro, ed una delle imposte le più legittime; noi tutti dobbiamo perciò pensare a mantenerla alle finanze, e procurare che non sia pregiudicata; mentre se si lasciasse la libertà della coltura del tabacco come è stata chiesta, io credo che la finanza verrebbe pregiudicata e senza verun beneficio di riguardo per l'agricoltura.

Ho voluto limitarmi a fare queste poche osservazioni, persuaso che, vedendo come l'importanza della questione per l'agricoltura è minima, potremo giungere ad un sistema forse di monopolio, che, secondo me, è l'unico che possa realmente giovare nelle attuali circostanze dell'Italia e delle nostre finanze.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Le parole dette dall'onorevole Senatore Menabrea mi costringono a dare una risposta, imperocchè in certo modo esse verrebbero a pregiudicare una questione che importa serbare intatta.

Ora siccome vi sono altre province d'Italia, nelle quali la questione si vede sotto un altro aspetto, ed a cui la legge di privativa si estende, e siccome vi ha ancora una parte tutt'altro che disprezzabile del Regno a cui la legge della privativa del tabacco si vorrebbe applicare ed in cui forse si incontrerebbe qualche resistenza, importa molto al Ministero che la questione non venga in alcun modo pregiudicata. Noi chiediamo, per evidenti ragioni politiche, che la questione non sia nè punto, nè poco pregiudicata, cioè se ci sarà o non ci sarà estensione della coltivazione del tabacco.

Perciò noi lasciamo le cose nello stato in cui sono per un quinquennio, noi chiediamo però la permissione di fare alcuni piccoli esperimenti onde riconoscere da più accurate osservazioni non solo dove la coltivazione del tabacco è ora permessa, ma anche altrove, se essa sia conveniente, affinché in tempi più opportuni possa

il Parlamento, con piena conoscenza di causa, deliberare in proposito e vedere se convenga proibirla ricisamente o se convenga invece estenderla, o limitarla a certi punti. Oggi non sarebbe dunque per ragioni ovvie di prudenza opportuno, almeno a parer nostro, il decidere la questione.

**Senatore Audiffredi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Audiffredi.** Ringrazio distintamente il Ministro dell'affidamento che ci ha dato di una giusta ripartizione d'imposta anche sui tabacchi, in qualche parte del Regno che attualmente ne è esente. Sarà questa una questione che richiederà maturi studii, e non credo che si possa fare immediatamente; ma l'equa ripartizione delle imposte è cosa importantissima, che ci è garantita dallo Statuto.

Nella stessa occasione credo opportuno di raccomandare al Ministro un'estrema sorveglianza onde sia impedito il grande contrabbando non solo del tabacco, ma ancora di ogni altro genere di merci soggette a diritto di dogana. Sapete, o Signori, che il Governo borbonico nella scelta dei doganieri non era troppo rigoroso. Erano così poco pagati questi agenti delle dogane che non potevano vivere col loro stipendio, e quindi vivevano d'abusi. Ora bisogna che questo regime cessi, ed è necessità che il Ministro delle finanze metta scrupolosa attenzione a far licenziare quelli che si arbitrassero a continuare in quel sistema di abusi che era pur troppo tollerato sotto il Governo borbonico.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 3 come è stato modificato dall'ufficio centrale, e di cui dò nuovamente lettura (*V. sopra*).

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato)

**Art. 4.**

*Approdo ed ancoraggio di bastimenti carichi di sale e di tabacco.*

« I bastimenti che abbiano tutto il loro carico o una parte di esso di sali o di tabacchi non potranno, tranne nei porti indicati ne' regolamenti, approdare, ancorare, prender terra, o mettersi in comunicazione colla spiaggia, eccetto il caso di forza maggiore. Non è considerata parte del carico la piccola provvista del bordo.

« Con Decreto Reale saranno determinati i porti dove sia permesso l'approdo dei bastimenti con tabacchi destinati al deposito o all'esportazione. »

(Approvato).

**Art. 5.**

*Prescrizioni circa il carico, scarico, ancoraggio e partenza dei bastimenti.*

« Le disposizioni contenute nella legge doganale per lo sbarco, il caricamento, l'ancoraggio, l'entrata e l'uscita delle merci, saranno osservate anche per i sali e tabacchi, salvo le seguenti modificazioni:

« 1. Il manifesto dovrà essere presentato entro le dodici ore da quella dell'arrivo nei porti ove è permesso lo sbarco, ed entro quattro ore nei casi di approdo per forza maggiore nei porti dove non è permesso lo sbarco;

« 2. La provvista di bordo sarà posta sotto suggello e chiusa in un luogo sicuro del bastimento o depositata nei magazzini della dogana per essere verificata e ricaricata sul bastimento il giorno della sua partenza;

« 3. I tabacchi per essere trasportati da un porto all'altro del Regno dovranno essere contenuti in colli chiusi con bollo a piombo. »

(Approvato).

## TITOLO II.

### DELLA CIRCOLAZIONE.

#### Art. 6.

*Trasporto dei sali dai luoghi ove non è la privativa.*

« I sali non possono essere trasportati dai luoghi del Regno ove non è la privativa in altri dove la privativa è in vigore senza il permesso del Ministero delle Finanze. »

(Approvato)

#### Art. 7.

*Esportazione dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna.*

« È permessa l'esportazione dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna sopra bastimenti di una portata non minore di 50 tonnellate.

« È permessa ancora sopra bastimenti di una portata minore, quando si dia cauzione pel prezzo di vendita secondo le tariffe.

« La cauzione sarà sciolta previo certificato del console italiano che attesti lo sbarco del sale nel porto a cui era destinato. »

(Approvato)

#### Art. 8.

*Cabotaggio lungo le coste della Sicilia e della Sardegna.*

« Il trasporto dei sali in cabotaggio nelle due isole di Sicilia e di Sardegna è soggetto alla bolletta di cauzione, secondo l'art. 26 del regolamento doganale. »

L'ufficio centrale propone che alle parole secondo l'art. 26 del regolamento doganale, si sostituiscano le parole secondo le vigenti leggi doganali.

Il signor Ministro delle Finanze aderisce ?

**Ministro delle Finanze.** Accetto.

**Presidente.** Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'art. 8 così modificato.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

#### Art. 9.

*Trasporto dei tabacchi esteri.*

« La circolazione interna dei tabacchi provenienti dall'estero è soggetta a bolletta doganale, che provi l'eseguito pagamento dei diritti.

« Questa bolletta sarà valida :

« 1. Per un mese dalla sua data per i tabacchi che possono introdursi in quantità non maggiore di cinque etto grammi ;

« 2. Per sei mesi dalla sua data per i tabacchi che possono introdursi in quantità maggiore. »

(Approvato).

#### Art. 10.

*Transito di tabacchi e di sali e loro trasporto nella zona doganale.*

« Il transito dei sali e tabacchi nel territorio dello Stato è permesso colle condizioni e cautele che saranno stabilite con speciali regolamenti.

« Nella zona doganale lungo la frontiera di terra il trasporto dei tabacchi nazionali per quantità superiore a due chilogrammi è soggetto a bolletta di circolazione e alle forme prescritte dai regolamenti.

« Nella zona doganale, lungo la spiaggia del mare, è necessaria la bolletta di circolazione per il trasporto dei sali in quantità superiore a cinque chilogrammi. »

(Approvato).

## TITOLO III.

### DELLA VENDITA.

#### Art. 11.

*Prezzi di vendita.*

« Il prezzo al quale il Governo vende i sali o tabacchi ai rivenditori, quello al quale i rivenditori debbono venderlo ai consumatori, ed il prezzo del sale che vende il Governo per uso dell'agricoltura, della pastorizia, dell'industria e delle arti, è stabilito per legge. »

(Approvato).

#### Art. 12.

*Sali venduti a prezzo di eccezione.*

« I sali per l'agricoltura, la pastorizia, l'industria e le arti, non possono cedere ad altri, nè adoperarsi ad uso diverso di quello pel quale fu fatta la concessione. »

(Approvato).

#### Art. 13.

*Magazzini di vendita, e rivenditori.*

« La vendita dei sali e dei tabacchi deve essere fatta in appositi magazzini ai rivenditori autorizzati dal Governo, e dai rivenditori al pubblico.

« I magazzini sono istituiti con Decreto reale, ed i rivenditori sono nominati dall'Amministrazione.

« È vietato ai magazzini di vendere sali e tabacchi al pubblico, tranne nei casi determinati dal Ministro delle finanze. »

L'ufficio centrale propone che dopo le parole *li ricevitori sono nominati dall'Amministrazione*, si aggiungano le seguenti: *secondo le norme che verranno stabilite.*

Il Ministro delle finanze accetta quest'aggiunta?

**Ministro delle Finanze.** Accetto.

**Presidente.** Metto ai voti l'articolo 13 colla proposta aggiunta.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 14.

*Doveri dei rivenditori.*

« I rivenditori sono obbligati:

« 1. Di attenersi per la vendita al prezzo ed alle condizioni stabilite nelle tariffe in vigore;

« 2. Di tener esposto nel luogo dove vendono un esemplare della tariffa;

« 3. Di vendere i generi come li ricevono dai magazzini, senza alterarli e senza mescolarne le qualità;

« 4. Di provvedersi ai magazzini loro assegnati e di avere una provvisione sufficiente ai bisogni della consumazione. »

(Approvato).

TITOLO IV.

Art. 15.

*Perquisizioni.*

« In caso di indizi di contrabbando o di fabbricazione clandestina di sali e tabacchi, si potranno far visite e perquisizioni domiciliari in qualunque parte del territorio del Regno coll'intervento dell'Autorità giudiziaria, ed in mancanza di questa, d'un ufficiale di pubblica sicurezza o di uno degli amministratori comunali del luogo. »

(Approvato)

TITOLO V.

DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLE PENE.

Art. 16

*Enumerazione delle pene.*

« I contravventori alla presente legge possono essere puniti:

« 1. Colla perdita dei generi che formano materia

della contravvenzione e degli utensili destinati alla fabbricazione clandestina;

« 2. Col pagamento di una multa proporzionata alla quantità dei generi;

« 3. Col pagamento di una multa non minore di L. 5 non maggiore di L. 200;

« 4. Colla destituzione dei rivenditori autorizzati. (Approvato)

Art. 17.

*Pena del contrabbando.*

« Il contrabbandiere è punito colla perdita dei generi presi in contrabbando e con una multa proporzionata alla quantità nella seguente misura:

« 1. Per il tabacco greggio e lavorato, da L. 10 a L. 30 per ogni chilogramma. Per sigari d'Avana e di qualità somigliante, da lire 20, a lire 60 per chilogramma;

« 2. Per il sale da L. 1 a L. 3 per ogni chilogramma, e più L. 50.

« Le frazioni minori del chilogramma saranno calcolate per un chilogramma. »

(Approvato).

Art. 18.

*Casi di contrabbando.*

« Oltre i casi indicati dal regolamento doganale, sono considerati di contrabbando:

« 1. I sali introdotti da luoghi stranieri o da quelli ove non esiste privativa;

« 2. I sali trasportati in cabotaggio lungo le coste della Sicilia o della Sardegna, senza bolletta di cauzione;

« 3. I sali esportati per l'estero dalla Sicilia e dalla Sardegna sopra bastimenti di una portata minore di 50 tonnellate senza bolletta di cauzione;

« 4. I sali trasportati da dette isole nel continente italiano senza il permesso del Ministro delle finanze;

« 5. Le foglie di tabacco ed i tabacchi lavorati di origine estera, conservati o trasportati senza la bolletta di pagamento;

« 6. I sali e tabacchi trasportati nella zona di frontiera senza la bolletta di circolazione;

« 7. I tabacchi lavorati di qualità diversa dalla dichiarata che importi dazio maggiore;

« 8. Le foglie di tabacco nazionale che si tentasse di esportare all'estero senza i debiti permessi. » (Approvato).

Art. 19.

*Contravvenzioni assimilate al contrabbando.*

« Sono ritenuti come colpevoli di contrabbando:

« 1. Quelli che producono, o fabbricano o preparano sale e tabacco senza avere adempiute le condizioni prescritte dalla legge e dai regolamenti.

« In questi casi i contravventori, oltre la pena del contrabbando, perdono tutti gli utensili destinati alla fabbricazione;

« 2. Quelli che in contravvenzione al divieto, di cui nell' art. 12 della presente legge, vendono, cedono o acquistano sali dati dalla finanza a prezzo di eccezione.

« In questi casi la multa è la metà di quella determinata nei precedenti art. 16 e 17. »

Senatore **Notta**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al Senatore Notta.

Senatore **Notta**. Ho domandato la parola per pregare il signor Relatore dell'ufficio centrale, o il signor Ministro delle finanze d'una spiegazione in merito al numero primo di questo art. 19.

Con questo numero primo viene stabilito che si ritengono come colpevoli di contrabbando quelli che producono, fabbricano o preparano sale senza aver adempite le condizioni prescritte dalla legge e dai regolamenti.

Il modo con cui è concepito questo numero 1 dello art. 19 è generico ed assoluto; tuttavia io suppongo che debba il medesimo essere inteso in coerenza al disposto dell' art. 1 di questa istessa legge, che ne è, per dire così, la base, cioè che si abbia sempre a credere che cadono in queste pene coloro che producono, fabbricano o preparano sale, quando estraggono questo sale o dall'acqua di mare, o da sorgenti saline, o dalle miniere; così che non abbia luogo la sanzione penale se non quando si estrae il sale immediatamente da queste fonti che sono colpite dal monopolio; ma se per contro non immediatamente sia tratto da tali fonti il sale, forse non cadono i produttori nella contravvenzione di cui è cenno in questo numero 1 dell'art. 19?

Per spiegarmi presenterò un esempio: non so se in altre città d'Italia, ma in Torino si è creato un ramo di industria di cui darò qualche spiegazione.

Vi sono certi intraprenditori i quali ritirano dai confettieri, dai confettieri, ed altri tali esercenti che usano del ghiaccio e del sale per congelare alcune sostanze che smerciano, l'acqua prodotta dallo scioglimento loro, e quindi nel ritirare quest'acqua per regolare poi il rispettivo interesse delle parti misurano con un certo loro ordigno il grado di saturazione che vi è di sale; dopo trasportano quest'acqua in appositi forni, la sciolgono in vapore, e poscia con altri apparati la condensano e finiscono per formare il sale che infine rimettono agli stessi esercenti da cui hanno ritirato quell'acqua, e col calcolo di quel certo ordigno che ebbero a misurare i gradi di saturazione, e sulla proporzione del restituito sale percepiscono un determinato corrispettivo della loro opera.

Come vedono i signori Senatori, questi tali non si possono dire fabbricatori di sale propriamente parlando, ma piuttosto restitutori in pristino di quello stesso sale che si conteneva in quest'acqua saturata, così che quello che percepiscono è soltanto il prezzo della loro opera;

non smerciano questo sale ad altri, ma lo rimettono nuovamente a quei tali esercenti mediante la prestazione di un certo corrispettivo; mi pare dunque che quest'industria non possa essere colpita dalle pene determinate da questo n. 1, dell'art. 19.

Ad ogni modo io sarei a pregare il signor Ministro di voler dare al riguardo qualche spiegazione.

**Ministro delle Finanze**. Mi pare evidente che quel sale il quale ebbe già a pagare una volta il tributo alle finanze allora quando dalle mani della regia passò nelle mani dei privati, non debba essere sottoposto a nuovo tributo per le varie trasformazioni che possa subire; quindi è chiaro che nel caso citato dall'onorevole Senatore Notta, il fisco non ha più a che fare, imperocchè si tratta di una materia che ha già pagato una volta.

Questo n. 1 invece si riferisce ai centri di fabbricazione dei sali i quali potessero per avventura essere affidati all'industria privata. Suppongo che lo Stato posseda una miniera di sale: esso può benissimo non incaricarsi di estrarre il sale disposto a strati sotto il terreno laddove è questa miniera, ma dare a cottimo, in certo modo incaricare un altro dell'estrazione, della fabbricazione di questo sale. Ora evidentemente chi sarà incaricato di quest'operazione ha debito di fabbricare, preparare il sale secondo le prescrizioni della legge, dei regolamenti e del contratto. Se invece egli profitta della condizione di appaltatore dell'impresa di cui il Governo lo incarica, contravvenendo alle dette prescrizioni, non vi è dubbio che debba essere multato ed a ciò provvede l'art. 19 mediante la disposizione contenuta nel n. 1.

Senatore **Notta**. Domando la parola.

**Presidente**. Il Senatore Notta ha la parola.

Senatore **Notta**. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni che mi ha favorite.

**Presidente**. Rileggerò l'articolo. (*V. sopra*).

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

#### Art. 20.

#### *Multe per le differenze rispetto al manifesto di carichi di tabacco.*

« Sui bastimenti carichi di tabacco trovandosi alcuna differenza in più o in meno nel numero dei colli in confronto del manifesto, il capitano pagherà una multa di lire 5 per chilogramma, se trattasi di tabacco in foglia, e di lire 10, se trattasi di tabacco lavorato.

« Il peso dei colli mancanti sarà calcolato sulla media tra il massimo ed il minimo peso degli altri colli di tabacco componenti il carico.

« In questo caso non è tenuto conto della provvista di bordo. »

(Approvato).

Art. 21.

*Multa per differenza rispetto a dichiarazioni per tabacco.*

« La multa determinata nell'articolo precedente è anche applicata quando si verifica una differenza di peso con quella notata nella dichiarazione, e che oltrepassi il 5 per cento. »

(Approvato).

Art. 22.

*Multa per differenza di sale in confronto del manifesto o della dichiarazione.*

« Sarà pagata una multa di centesimi 50 per ogni chilogramma di sale per le mancanze verificate nei bastimenti carichi o nelle dogane d'immissione, quando oltrepassino il calo preveduto nella polizza di carico, secondo le norme stabilite dal regolamento. »

(Approvato).

Art. 23.

*Multa per differenze riguardo alle disposizioni di transito.*

« Per le differenze di quantità e di qualità dei sali e dei tabacchi in transito verificate all'uscita secondo le norme stabilite dal regolamento, saranno pagate le multe indicate nel precedente art. 17. »

(Approvato).

Art. 24.

*Multa per illegale coltivazione di tabacco.*

« Per la seminazione di tabacco fatta senza denuncia sarà pagata una multa di lire 50. Quando sia seguito il trapiantamento, sarà pagata una multa di lire 2 per ogni pianta. »

« Sarà pagata la stessa multa per ogni pianta coltivata senza denuncia, oltre lo sradicamento e la perdita delle medesime. »

Nell'epigrafe di questo articolo l'ufficio centrale propone di sostituire alla parola *illegale* quella di *illecita*.

Domando al signor Ministro se aderisce a questo cambiamento.

**Ministro delle Finanze.** Vi aderisco; proponerò solo che nel corso dell'articolo a vece della parola *denuncia*, che si riscontra due volte, si dicesse *permessione*, mentre parmi che ciò sia richiesto dal cambiamento dell'articolo 3.

Quindi l'articolo sarebbe così concepito: « Per la seminazione di tabacco fatta senza permessione sarà pagato, ecc. ecc. »

**Senatore Cibrario.** Io credo che si potrebbe forse dire *senza facoltà*.

**Ministro delle Finanze.** Non ho difficoltà di ac-

ettare anche questa parola, che in ogni modo trovo più adatta di quella di *denuncia*.

**Presidente.** Quale delle due dizioni l'ufficio centrale preferisce?

**Senatore Quarelli, Relatore.** L'ufficio centrale è indifferente a che si usi piuttosto l'una che l'altra: del resto si può benissimo dire *senza facoltà*.

**Senatore Pallavicino Mossi.** Domando la parola.

Come espressione più generica e meglio applicabile ai varii casi, io proporrei di dire *senza la debita facoltà*.

**Presidente.** Faccio osservare al Senato che nel primo progetto presentato alla Camera dei Deputati erasi detto *senza licenza*, frase questa che pare più conveniente...

**Senatore Quarelli, Relatore.** A fronte di questa osservazione l'ufficio centrale propenderebbe per quest'ultimo modo di dire.

**Presidente.** Allora se non sonvi osservazioni, io rileggerò l'articolo per poi porlo ai voti.

« Art. 24. Per la seminazione di tabacco fatta senza licenza sarà pagata una multa di L. 50. Quando sia seguito il trapiantamento, sarà pagata una multa di L. 2 per ogni pianta. »

« Sarà pagata la stessa multa per ogni pianta coltivata senza licenza, oltre lo sradicamento e la perdita delle medesime. »

**Senatore Pallavicino Mossi.** Io sostengo sempre l'espressione da me proposta di « *senza la debita facoltà* » come quella che credo più ampia e che tutto abbraccia.

**Presidente.** Avverto l'onorevole Senatore Pallavicino Mossi che l'articolo 3 parla di *facoltà*, la quale deve naturalmente essere concessa.

**Senatore Pallavicino Mossi.** Io credo che in quest'articolo si dica in genere conformemente alle leggi. Ora queste leggi diversificano nei diversi paesi, in alcuni dei quali non credo necessaria la licenza data direttamente dal Governo.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

Anche nelle province, nelle quali è permessa attualmente la coltivazione del tabacco, prescindendo dalla Sicilia dove non vi è privativa, ed a cui per ora questa legge non si applica, bisogna pure che si ottenga la permessione pella coltivazione, imperocchè l'Amministrazione fissa la quantità di tabacco di cui abbisogna, e ripartisce per mezzo di una Commissione in ogni provincia il numero di piante da coltivarsi.

Quindi anche in questo caso ci vuole una licenza.

Crederei perciò che il temperamento accennato dal signor Relatore dell'ufficio centrale fosse il più conveniente.

**Senatore Pallavicino Mossi.** Comunque sia la dizione da me proposta abbraccia anche il caso della licenza; non veggio la necessità di determinarla precisamente.

**Presidente.** Insiste dunque il signor Senatore sulla sua proposta?

Senatore **Pallavicino Mossi.** Insisto.

Senatore **Di Pollone.** Pregherei l'onorevole signor Presidente di dare nuovamente lettura dell'articolo 3.

**Presidente.** L'articolo 3 che è stato approvato è concepito in questi termini (*Vedi sopra*).

Vede dunque il signor Senatore Pallavicino Mossi che deve essere sempre concessa la licenza dal Ministro.

Senatore **Pallavicino Mossi.** Pregherei il signor Presidente di mettere ai voti la formola che ho proposto.

**Presidente.** Il signor Senatore Pallavicino Mossi propone di sostituire alla parola *denuncia* le altre, *debita facoltà*.

Così invece di dire *senza la denuncia* si direbbe *senza la debita facoltà*.

Sarebbe contento il signor Senatore proponente di sostituire senza la debita licenza?

(Il Senatore Pallavicino Mossi fa un segno negativo).

**Presidente.** Metto ai voti la sua proposta.

Il Senatore Pallavicino Mossi chiede che si sostituisca alla frase *senza licenza* quella di *senza la debita facoltà*.

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi. (Non è approvata)

Rileggo dunque l'articolo.

« Per la seminazione di tabacco fatta senza licenza sarà pagata una multa di lire 50. Quando sia seguito il trapiantamento, sarà pagata una multa di lire 2 per ogni pianta. »

« Sarà pagata la stessa multa per ogni pianta coltivata senza licenza, oltre lo sradicamento e la perdita delle medesime. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 25.

*Multa per l'adulterazione o mescolanza di generi.*

« I rivenditori ed i conduttori o appaltatori di trasporto, che adulterassero i generi di privativa o mischiassero assieme le qualità, sono puniti con una multa non minore di lire 100, nè maggiore di lire 200, oltre la rifazione del danno cui possono esser tenuti gli appaltatori. »

(Approvato).

Art. 26.

*Multe per contravvenzioni, e provvedimenti disciplinari.*

« Sarà pagata una multa non minore di lire 20 e non maggiore di lire 100: »

« 1. Da chi vendesse sali o tabacchi senza licenza del Governo, e da chi ne comprasse da persone non autorizzate a vendere; »

« 2. Dai rivenditori che si provvedessero altrove che al magazzino loro assegnato, e si trovassero sprovvisti di quantità sufficiente al consumo secondo i rego-

lamenti, o che trascurassero di tenere esposto l'esemplare della tariffa secondo l'art. 14. »

(Approvato)

Art. 27.

*Pene speciali per rivenditori.*

« Sarà ritirata la licenza ai rivenditori che si rendessero colpevoli di contrabbando o di frode nel peso e nel prezzo dei generi venduti, o che fossero reiteratamente incorsi in contravvenzioni disciplinari. »

L'ufficio centrale propone di aggiungere le parole:

« Salve le maggiori pene in cui sieno incorsi per la natura della frode usata secondo le leggi. »

Il signor Ministro delle finanze approva l'aggiunta proposta dall'ufficio centrale?

**Ministro delle Finanze.** L'approvo.

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Forse sarò di corto intendimento, ma non so spiegare questa aggiunta perchè non conosco frodi usate secondo le leggi.

Io capisco che si usino frodi contro le leggi; ma le frodi secondo le leggi non le saprei vedere.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Forse per spiegare la cosa bisognerebbe dire:

« Salve le maggiori pene in cui, secondo le leggi, sieno incorsi, per la natura della frode usata. »

**Presidente.** Nessuno domandando la parola metto ai voti l'articolo con quest'aggiunta.

« Sarà ritirata la licenza ai rivenditori che si rendessero colpevoli di contrabbando o di frode nel peso e nel prezzo dei generi venduti, o che fossero reiteratamente incorsi in contravvenzioni disciplinari, salve le maggiori pene in cui, secondo le leggi, sieno incorsi per la natura della frode usata. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Art. 28.

*Recidiva.*

« La recidiva nel contrabbando è punita con doppia multa. »

(Approvato).

Art. 29.

*Commutazione delle pene.*

« Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in carcere da tre giorni a tre mesi, estendibile fino a sei mesi in caso di recidiva, calcolando un giorno per ogni lire dieci almeno della multa non pagata. »

L'ufficio centrale fa qui una sostituzione: invece di dire: carcere da tre giorni a tre mesi, dice: « questo non sarà mai maggiore di tre mesi, ed in caso di recidiva, si estenderà fino a sei. »

Quindi l'articolo sarebbe così concepito :

« Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in carcere: questa non sarà mai maggiore di tre mesi, ed in caso di recidiva si estenderà fino a sei calcolando un giorno per ogni lire dieci almeno della multa non pagata. »

Senatore **Quarelli**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Quarelli**, *Relatore*. Ci sarebbe da sopprimere la parola *almeno*.

**Ministro delle Finanze**. Io chiederei all'ufficio centrale se non crede inconveniente il sopprimere, non dico per il carcere, ma per l'arresto, quel *minimum* di tre giorni; imperocchè può avvenire il caso di contrabbandieri, i quali non abbiano alcun mezzo di fortuna, per cui sarebbe preferibile un giorno di carcere: stante che la pena di un giorno di arresto è per costoro meno sensibile che la multa di L. 10; e che per conseguenza in caso di scelta tra una multa di lire dieci e l'arresto sia quest'ultimo preferito: era appunto per rendere più sensibile la pena anche in caso di piccoli contrabbandi di questo genere che si era messo il *minimum* di tre giorni.

Io chiederei anzitutto all'ufficio centrale se non veggia inconveniente a togliere questo *minimum* di tre giorni.

Domanderei ancora, se non creda conveniente di lasciare la parola *almeno* cioè lasciare al criterio del giudice il prendere per base anche una somma maggiore di lire dieci nel fissare la durata del carcere. Credo che sia conforme alla legge penale il lasciare una certa larghezza al giudice nel convertire una multa in carcere. Quindi chiederei all'ufficio centrale, che in questo è più competente di me, se non veggia inconveniente anche nella soppressione di questa parola.

Senatore **Quarelli**, *Relatore*. Risponderò che quando si è detto di *arresto*, di *carcere da tre giorni a tre mesi*, siccome non si poteva capir bene se la pena di arresto si potesse anche portare fino a tre mesi, si è proposto di sopprimere quei tre giorni, perchè l'arresto, quando si tratta di pena pecuniaria, non può essere maggiore di 15 giorni, e dicendo semplicemente in arresto o in carcere da tre giorni a tre mesi rimaneva dubbio se si potesse dare anche una pena di arresto di tre giorni. Questo è il motivo pel quale si sono tolte le parole *tre giorni*.

Del resto per il motivo che ha addotto il signor Ministro, dal canto mio non avrei difficoltà a lasciare i tre giorni.

Quanto poi alla parola *almeno*, si è creduto di sopprimerla, perchè non pare che si debba lasciare incerta la quota di una multa colla quale si possa regolare il termine della pena corporale: motivo per cui si crede conveniente togliere la parola *almeno* e lasciare che la quota fosse fissata e rimanesse certa nella somma di lire dieci.

**Ministro delle Finanze**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro delle Finanze**. Allora forse ritenendo questa dichiarazione che l'arresto non s'intende con questa legge estero oltre ciò che le altre leggi prescrivono, cioè oltre i 15 giorni, forse l'ufficio centrale non dissenterà che convenga fissare questo *minimum* di pena ripristinando la dicitura primitiva.

Sotto questo aspetto non ho difficoltà di consentire; del resto me ne rimetto all'ufficio centrale.

**Presidente**. Allora mi dica il signor Relatore dell'ufficio centrale in quali termini resterebbe concepito l'emendamento.

Senatore **Quarelli**, *Relatore*. Per la prima parte non avrei difficoltà che si lasciasse la disposizione come era proposta, *da tre giorni a tre mesi*, ben inteso che la pena dell'arresto non può eccedere 15 giorni, perchè il Codice non ammette la commutazione delle pene pecuniarie in arresto che sia di un termine maggiore di 15 giorni.

Quanto alla parola *almeno* per la latitudine che si lascia ai tribunali, quando per passare da una somma ad un'altra non è fissato alcun *minimum*, crederci che si dovesse togliere.

**Presidente**. Il Ministro delle Finanze insiste sulla conservazione della parola *almeno*?

**Ministro delle Finanze**. Non insisto.

**Presidente**. Allora credo inutile di mettere ai voti il mantenere o il sopprimere la parola *almeno*.

Ma sarebbe stato bene che l'ufficio centrale avesse redatto l'articolo.

Senatore **Quarelli**, *Relatore*. C'è nella relazione.

**Presidente**. Allora l'articolo sarebbe concepito in questi termini :

Art. 29.

*Commutazione delle pene.*

« Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in carcere da tre giorni a tre mesi, estendibile fino a sei mesi in caso di recidiva, calcolando un giorno per ogni lire dieci della multa non pagata. »

Se nessuno domanda più la parola lo metto ai voti. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato)

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 30.

« Le disposizioni vigenti in materia doganale sono applicabili alle contravvenzioni riguardanti i sali ed i tabacchi, salvo le seguenti eccezioni :

« 1. Si procederà all'arresto personale del contravventore estero, quando non dia idonea cauzione pel pagamento della multa :

« 2. I mezzi di trasporto potranno essere sequestrati per rispondere del pagamento della multa ;

« 3. I contravventori ed i generi presi in contrabbando, ed i mezzi di trasporto sequestrati, saranno condotti al più vicino magazzino delle private o al più vicino ufficio doganale per la formazione del processo verbale ;

« 4. Nella ripartizione delle multe, la parte che è attribuita al ricevitore doganale sarà data al magazzino delle private quando sia stato da lui compilato il processo verbale. »

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** Coll'attuale regolamento non potendo gli agenti doganali esaminare le merci per vedere se siano di contrabbando altrimenti che nelle zone doganali, avviene che non è provveduto al caso in cui si debba esaminare se ci sia contrabbando o no oltre queste zone, laddove non ci sono guardie doganali. Ora la legge relativa alla privata del tabacco ha invece una disposizione affatto diversa, imperocchè si può cogliere in contrabbando anche il tabacco una volta che ha oltrepassata la zona doganale, quando si fanno trasporti senza bollette di cauzione. Vi sono dunque parecchi casi in cui si potrebbe avere ad accertare un contrabbando oltre la zona doganale, e in questo caso la legge sarebbe monca, imperocchè non vi sarebbe chi avesse incarico di eseguirla. Per conseguenza io proporrei a questo art. 3 l'aggiunta di un quinto paragrafo che sarebbe concepito in questi termini :

« Dove non vi sono guardie doganali, l'ufficio di queste, rispetto al contrabbando, è affidato agli agenti della forza pubblica ».

**Senatore Quarelli, Relatore.** Non ho difficoltà ad ammettere questa aggiunta. Faccio però osservare che gli agenti di pubblica sicurezza ed i carabinieri sono già dalle leggi stesse obbligati a vigilare sull'esecuzione delle leggi in genere, di modo che quest'art. 30 come è redatto potrebbe bastare allo scopo; tuttavia non ho difficoltà, ripeto, ad ammettere l'aggiunta proposta dal signor Ministro.

**Ministro delle Finanze.** Credo che sia conveniente di ammetterla anche perchè gli agenti della forza pubblica che vengono in tutto a sostituirsi alle guardie doganali fruiscono dei vantaggi di queste ultime, allorchè colgono qualche colpevole di contrabbando.

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina.** Non ho intenzione di oppormi alla proposta, ma desidererei che si specificasse quali sono questi agenti della forza pubblica. Per esempio: le guardie campestri non hanno molte volte alcun segno distintivo; eppure se si deve loro mostrare i recapiti della merce, sarebbe opportuno che l'agente della forza pub-

blica fosse facilmente riconoscibile. Faccio soltanto questa osservazione per chiedere se non fosse conveniente qualche maggiore spiegazione.

**Ministro delle Finanze.** Credo che ciò si potrà specificare meglio nei regolamenti e che basti qui l'enunciare il principio che dove mancano le guardie doganali faranno l'ufficio loro gli agenti della forza pubblica.

**Presidente.** L'ufficio centrale avendo aderito alla proposta del signor Ministro di aggiungere cioè un paragrafo 5, rileggo l'articolo coll'aggiunta di questo paragrafo.

« Le disposizioni vigenti in materia doganale sono applicabili alle contravvenzioni riguardanti i sali ed i tabacchi, salvo le seguenti eccezioni:

« 1. Si procederà all'arresto personale del contravventore estero, quando non dia idonea cauzione pel pagamento della multa;

« 2. I mezzi di trasporto potranno essere sequestrati per rispondere del pagamento della multa;

« 3. I contravventori ed i generi presi in contrabbando, ed i mezzi di trasporto sequestrati, saranno condotti al più vicino magazzino delle private o al più vicino ufficio doganale per la formazione del processo verbale.

« 4. Nella ripartizione delle multe, la parte che è attribuita al ricevitore doganale sarà data al magazzino delle private quando sia stato da lui compilato il processo verbale.

« 5. Dove non vi sono guardie doganali l'ufficio di queste, rispetto al contrabbando, è affidato agli agenti della forza pubblica. »

Se non si domanda la parola lo metto ai voti.

**Senatore Lauzi.** Domando se con questo articolo s'intende soltanto di dare una facoltà a questi agenti della forza pubblica o imporre loro un obbligo.

Faccio questa osservazione perchè qualche persona di me più competente mi fa riflettere che alcuni agenti della forza pubblica e specialmente i carabinieri reali non potrebbero combinare il loro ufficio coll'esercizio di questo dovere.

**Senatore Di Revel.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Revel.** Io credo di poter asserire appoggiato ai precedenti, che i carabinieri reali non hanno mai ricusato l'opera loro per le questioni che hanno tratto all'esecuzione delle leggi riguardanti le private del Governo e che quando occorra di fare una contravvenzione, la fanno senza esitanza.

**Senatore Lauzi.** Non era che un dubbio che io esprimeva. Se si crede che non abbia fondamento non insisto.

**Presidente.** Non domandandosi più la parola metto ai voti l'articolo.

Chi approva sorga.

(Approvato).

Art. 31.

*Ripartizione del valore dei generi di contrabbando.*

« Il valore dei generi sequestrati e verificati utili sarà attribuito a coloro che hanno sorpreso il contrabbando, secondo il prezzo che sarà determinato dal Ministro di Finanza. »

(Approvato).

Art. 32.

*Istruzioni disciplinari.*

« Con decreto reale saranno approvate le istruzioni per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato)

Art. 33.

*Disposizioni transitorie.*

« Le disposizioni di questa legge, relative alla privativa dei tabacchi, non saranno applicabili alle isole di Sicilia e Capraia, finchè non sarà provveduto con legge speciale. »

(Approvato)

Senatore **Ricci**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Ricci**. Profittando della presenza nel Senato del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, io sarei a pregarlo di volermi dare qualche indicazione relativamente alla sorte che ha subito un progetto di legge fatto elaborare dal suo predecessore da apposita Commissione relativamente alla coltura delle risaie.

Questa coltura presso noi non riposa sopra alcuna legge determinata; è stabilita solamente da consuetudini, ed è molto desiderato da alcune province che si danno a questa coltura, che questa legge sia quanto prima presentata al Parlamento onde vengano regolati interessi gravissimi che attualmente si trovano in sofferenza.

Pregherei quindi il sig. Ministro di volermi dire se è sua intenzione di dar seguito a questo progetto di legge e quando crederà essere nel caso di presentarlo alla sanzione del Parlamento.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio**. Se mi permette il Senato risponderò subito. Lo schema di legge a cui allude l'onorevole Senatore è in questo momento sottoposto all'esame del Consiglio di sanità. Appena terminato l'esame, mi farò un pregio di presentarlo al Parlamento.

Io pure desidero vivamente di presentare questa legge, perchè nell'interesse dell'agricoltura lo credo indispensabile.

**Presidente**. Ora si procederà alla votazione della legge per squittinio segreto.

(Il Senatore, **Segretario**, **D'Adda** fa l'appello nominale.

Risultato della votazione :

Votanti . . .	83
Favorevoli . . .	78
Contrarii . . .	5

(Il Senato approva)

I signori Senatori sono pregati di riprendere i loro posti.

L'ordine del giorno porterebbe la discussione di quattro progetti di legge per maggiori spese straordinarie sul bilancio della guerra. Ma faccio osservare che il Relatore dell'ufficio centrale per questi quattro progetti di legge deve assentarsi dal Senato; se il Senato crede che, ciò nonostante, debbano prendersi in esame, ovvero siccome vi sono all'ordine del giorno anche portate altre leggi, se credesse che si possa invertire l'ordine del giorno, si potrebbe invece passare alla discussione del progetto di legge riguardante l'ordinamento delle guardie doganali.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Faccio osservare che il signor Relatore dei quattro progetti di legge per maggiori spese sul bilancio della guerra è ancora presente, e quando fosse assente vi sono altri componenti l'ufficio che possono supplirlo; d'altronde si tratta di leggi semplicissime e che non daranno forse luogo a discussione non essendovi opposizione per parte dell'ufficio centrale.

**Presidente**. Il Senatore Di Pollone fa osservare come riguardo a queste quattro leggi per maggiori spese (sulle quali fu interrogato il Senato se voleva rimandarle a domani per l'assenza imminente del signor Relatore) come l'ufficio centrale non faccia opposizione all'ammissione di esse, e quindi si potrebbe intraprendere la discussione senza invertire l'ordine del giorno.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Io debbo allontanarmi a momenti dal Senato; sono stato Relatore delle quattro leggi di finanza di cui si tratta e che dovevano essere portate oggi in discussione, ma non potrei assistere oltre alla seduta: se l'ufficio centrale vuole incaricarsi di sostenere la discussione, che spero non avrà luogo, io non ho difficoltà.

Senatore **Di Pollone**. Io non insisterò che non abbia luogo la variazione dell'ordine del giorno; solo ho creduto di far avvertire al Presidente che il Relatore era ancora presente, e che quando fosse stato assente vi erano altri membri dell'ufficio centrale che avrebbero potuto supplirlo; e ciò tanto più facilmente in quanto che queste leggi sono semplicissime e non hanno dato luogo ad opposizione per parte dell'ufficio stesso. Per il che crederei che senza difficoltà si potrebbero portare in discussione in questa medesima tornata.

Io non insisto, ripeto, su questa proposizione; solo credo che essa meriti di essere presa in considerazione.

**Presidente**. Domando al Senato se vuole che si mantengano all'ordine del giorno le quattro leggi che verrebbero ora in discussione.

Voci. Sì! sì!

**Presidente.** Passo quindi a dar lettura del primo di questi quattro progetti portante autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1862 del Ministero della guerra per il servizio materiale d'artiglieria.

(V. *Atti del Senato* n. 148).

Art. 1.

« È approvata la spesa straordinaria di L. 6,000,000 per servizio del materiale d'artiglieria. »

Art. 2.

« Tale spesa straordinaria sarà iscritta nel bilancio passivo del Ministero della guerra per l'anno 1862 in apposito capitolo al num. 81 o con l'intitolazione di *Spese straordinarie per il servizio del materiale d'artiglieria.* »

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1. (V. sopra).

(Approvato).

Art. 2. (V. sopra).

(Approvato.)

Si procede ora alla lettura di un altro progetto, riservandosi poi a fare una sola chiamata per lo squittinio segreto. È questo relativo ad una spesa straordinaria sul bilancio del 1862 della guerra per costruzione di magazzini a ricovero di materiale da guerra.

(V. *Atti del Senato* n. 149).

Articolo unico.

« È approvata sul bilancio passivo del Ministero della guerra la spesa di lire 1,000,000 per l'eruzione di magazzini a ricovero del materiale da guerra.

« Detta spesa sarà iscritta in apposito capitolo per le spese straordinarie del bilancio 1862 colla denominazione: *Erezione di magazzini a ricovero del materiale da guerra.* »

Trattandosi di legge di un solo articolo e non facendosi osservazioni, non occorre provocare il voto del Senato.

Si passa ora al terzo progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio della guerra 1862 per servizio militare.

Si procederà in seguito ad un voto complessivo a scrutinio segreto su questi quattro progetti, a tenore dell'art. 55 del nostro regolamento che è del seguente tenore:

« Allorchè più proposte di legge sono relative a

crediti supplementari o ad interessi particolari o locali e non hanno dato luogo ad opposizione, esse sono messe a partito unitamente, mediante un solo squittinio segreto, quando non sia chiesta la divisione.

« Ove sorga opposizione rispetto ad una o più di queste leggi, si procede a squittinio segreto sovra ognuna di quelle che hanno dato luogo ad opposizione. »

Nessuno domandando la parola la discussione generale è chiusa.

Leggerò i singoli articoli:

(V. *Atti del Senato* n. 151).

Art. 1.

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per restauri ed adattamenti eccezionali di fabbricati ad uso militare. »

(Approvato)

Art. 2.

« Detta spesa sarà iscritta in apposito capitolo col numero 82 del bilancio passivo della guerra per l'anno 1862, col titolo: *Spese straordinarie per ristori e Atti di locali per servizio militare.* »

(Approvato)

Viene finalmente il quarto progetto di legge per l'autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio del Ministero della guerra del 1861 per trasporti militari.

(V. *Atti del Senato* n. 152).

Articolo unico.

« È autorizzata la maggiore spesa di cinque milioni di lire in aggiunta al bilancio passivo del Ministero della guerra, esercizio 1861, categoria 89, trasporti, carreggi e provviste relative. »

Non domandandosi la parola l'articolo si intende approvato.

Si procederà allo squittinio segreto su questi quattro progetti contemporaneamente, se però vi è nessuno che domandi la divisione.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo fa l'appello nominale)

Il Senato non essendo più in numero legale bisognerà ripetere domani la votazione per squittinio segreto.

Avverto i signori Senatori che l'ordine del giorno per domani sarà il seguente:

1. Discussione del progetto di legge per il riordinamento delle guardie doganali;

2. Discussione del progetto di legge relativo alle tasse ipotecarie.

3. Discussione per l'approvazione della maggiore spesa occorsa per l'esposizione di Firenze.

La seduta è sciolta (ore 5).